CITTA' DI VENEZIA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
CONTROLLI SULLE IMPRESE

CONTROLLI SULLE IMPRESE:

LINEE GUIDA-TIPOLOGIA-CRITERI

PRINCIPALI OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI

Elenco dei controlli sulle imprese effettuati dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

PREMESSA

L'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese" prevede che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sito di www.impresainungiorno.gov.it:

a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Tale attività di controllo deve essere svolta in conformità alle Linee Guida in materia di controlli di cui all'Intesa acquisita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si evidenzia inoltre che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante *"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, all'art.7, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, ha stabilito che, a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le forze di polizia locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica.

Al fine di disciplinare in modo organico tutti i controlli documentali e ispettivi effettuati dai vari uffici comunali, nella logica di una maggior "*chiarezza della regolazione*", il Piano Triennale anticorruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2015, al paragrafo 5 lettera d), tra le azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa, ha previsto l'approvazione e pubblicazione sul sito della trasparenza delle linee guida in materia di definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo.

DEFINIZIONE GENERALE

Per attività di controllo sulle imprese si intende quella esercitata tramite verifiche documentali e quella che necessita di accesso ispettivo.
Tra le attività di controllo che necessitano di accesso ispettivo sono ricomprese le verifiche di iniziativa, traenti origine dai servizi di controllo del territorio comunale, e quelle su istanza di parte, conseguenti ad esposti ovvero segnalazioni.

Le attività di controllo sono volte a verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di illeciti amministrativi/penali .

I settori del Comune di Venezia che svolgono attività di controllo sulle imprese sono:

- Direzione Commercio e Attività Produttive
- Direzione Polizia Municipale
- Direzione Sportello Unico Edilizia
- Direzione Ambiente e politiche giovanili

TIPOLOGIA DI CONTROLLI

I controlli possono essere identificati nelle seguenti tipologie: controlli documentali e ispettivi.

I **CONTROLLI DOCUMENTALI** ricomprendono le verifiche sulla completezza documentale/dei dati delle istanze e/o SCIA e sulla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni rese dall'interessato.

Verifica regolarità formale

a) verifica delle istanze e SCIA e relativi allegati, con particolare riferimento a quelli di natura tecnica;
b) verifica della completezza interna della documentazione presentata, con riferimento alla presenza di tutte le segnalazioni, dichiarazioni ed informazioni obbligatorie, ai sensi della normativa di riferimento, anche attraverso la corretta compilazione dei campi della modulistica all'uopo elaborata;
c) verifica dell'effettuazione di determinati adempimenti (esempio pagamento di eventuali oneri)

Verifica regolarità sostanziale:

a) possesso dei requisiti personali necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa;
b) possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa, ove previsti;
c) stato/idoneità dei locali;
d) condizioni igienico-sanitarie di svolgimento delle attività;
e) condizioni di sicurezza di svolgimento delle attività;
f) rispetto di prescrizioni eventualmente impartite tramite espressa previsione o provvedimento

I **CONTROLLI ISPETTIVI** richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese e possono differenziarsi in:

a) accessi richiesti dagli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari, finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, ecc..).
Tali accessi traggono origine dai controlli documentali effettuati in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche.
I controlli documentali infatti non si esauriscono quasi mai attraverso la semplice verifica di atti, ma richiedono l'ispezione per appurare se quanto presente agli atti corrisponda al vero. A tale proposito ciascuna dichiarazione sostitutiva o asseverazione contenuta all'interno di una pratica campionata viene inviata agli Enti o alle Direzioni competenti, i quali effettuano, secondo loro disposizioni interne, le verifiche ispettive necessarie e rispondono di conseguenza in merito alla conformità o meno di quanto rilevato a quanto dichiarato dalle imprese.
Sono tali i controlli che prevedono l'accesso ai luoghi in cui si esercita l'impresa e si esercitano tramite la verifica delle modalità di gestione dell'attività con particolare riferimento a:

- possesso dei titoli abilitativi;
- conformità dei luoghi rispetto a quanto oggetto di dichiarazione/autorizzazione;
- salubrità degli ambienti;
- condizioni della merce offerta al consumatore;
- modalità di gestione dell'impresa: per esempio, presenza delle informazioni a tutela del consumatore, osservanza delle prescrizioni in tema di tutela della salute e dell'igiene pubblica e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- regolarità dell'impiego dei lavoratori dell'impresa;
- ogni altra previsione contenuta in leggi o regolamenti.

b) accessi richiesti a mezzo esposto da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;

c) accessi di iniziativa nuclei ispettivi comunali nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela dei cittadini ed in particolare dei consumatori.

MODALITA' DEI CONTROLLI

I controlli documentali vengono effettuati attraverso:

a) verifiche condotte presso organi dello Stato od altri Enti di formazione accreditati;
b) richieste di esibizione di ulteriore documentazione all'interessato;
c) verifiche condotte presso altri settori del Comune di Venezia;
d) verifiche richieste ad organi tecnici di controllo (VVFF, ASL, ARPAV).

I controlli ispettivi sono effettuati tramite

a) accesso ispettivo ai locali che ospitano la sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa;
b) accesso ispettivo in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell'attività d'impresa (ad esempio: spazi ed aree pubbliche, aree mercatali, chioschi temporanei/stagionali di vendita, veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica, ecc.).

CRITERI GENERALI PER L'ENTE

L'art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha stabilito ulteriori disposizioni per la semplificazione dei controlli sulle imprese, riprendendo quanto indicato nel D.L. 13 maggio 2011 n. 70. La norma in questione persegue le seguenti finalità:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Le linee guida stese in sede di Conferenza unificata con intesa 24 gennaio 2013 indicano strumenti e modalità operative finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dall'art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5.

Direzione Commercio e Attività Produttive

Nella fase istruttoria in seguito alla presentazione di istanza/SCIA da parte dell'impresa, i controlli sono così strutturati:

- Verifiche in merito alla completezza documentale/dei dati delle istanze/SCIA di competenza: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (da Portale www.impresainungiorno.gov.it o pubblicata sul sito www.comune.venezia.it per le pratiche extra-Portale); tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (da Portale www.impresainungiorno.gov.it o pubblicata sul sito www.comune.venezia.it per le pratiche extra-Portale); tale verifica avviene a campione nelle seguenti percentuali: 20% sulle pratiche relative alle attività ricettive, 10% sulle altre tipologie di pratiche;
- Verifiche ai fini degli adempimenti sul DURC come recentemente modificati dalla legge n. 78/2014 per le attività di commercio su aree pubbliche; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate.

Criteri del campionamento: estrazione a campione mediante l'applicativo gestionale "Global Unico" con campionatura casuale ("random") sulla base della percentuale suindicata per ciascuna delle combinazioni tra "tipologia dell'attività" e "tipologia dell'operazione" nell'apposita tabella di sistema del medesimo applicativo.

Direzione Ambiente

Nella fase istruttoria in seguito al ricevimento della comunicazione di avvenuta campionatura di una SCIA da parte della Direzione Commercio e Attività Produttive, i controlli sono così strutturati:

- Verifica documentale sui requisiti ambientali in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento acustico. Nell'ambito della tutela delle acque, per ciascun procedimento viene verificata la presentazione e il rilascio del Piano di Adeguamento degli Scarichi presso gli archivi del proprio Ufficio tutela e Igiene delle Acque, successivamente viene accertato il conseguimento dell'Autorizzazione allo Scarico in Laguna da parte del Provveditorato Interregionale alle OOPP; le verifiche sono praticate sul 100% delle Scia Campionate trasmesse dal Settore Commercio. Per quanto riguarda l'impatto acustico la verifica documentale nel merito della congruenza dei contenuti delle asseverazioni delle SCIA viene svolta sul 100% delle pratiche trasmesse dal Commercio;
- Verifica ispettiva nel merito della veridicità/congruità dei contenuti delle asseverazioni delle SCIA con le autorizzazioni rilasciate in materia di tutela delle acque: richiesta/effettuazione di sopralluoghi congiunti, mirati all'accertamento di incongruenze documentali tra SCIA e autorizzazioni rilasciate; tale verifica viene applicata su una percentuale molto bassa delle Scia Campionate trasmesse dal Settore Commercio, qualora le risultanze delle verifiche documentali non siano esaustive e necessitino di accertamenti in luogo.

Nelle istruttorie sui procedimenti di competenza:

- Verifiche in merito alla completezza documentale/dei dati delle istanze di competenza (autorizzazioni in deroga ai limiti acustici): per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica inserita nel sito www.comune.venezia.it; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche in relazione all'adempimento da parte dei soggetti destinatari di atti impositivi dell'amministrazione: veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni presentate per le singole pratiche. Tali verifiche sono richieste ad organi esterni competenti (ARPAV e AGIRE) o ad altra Direzione (PM o Edilizia) e sono effettuate sul 100% delle pratiche.

Direzione Sportello Unico Edilizia

Nella fase istruttoria in seguito alla presentazione di istanza/SCIA edilizia da parte dell'impresa, i controlli sono così strutturati:

- Verifiche in merito alla completezza documentale/dei dati delle istanze/SCIA di competenza: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (pubblicata sul sito http://www.egov.comune.venezia.it/SUER/index.jsp); tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (pubblicata sul sito http://www.egov.comune.venezia.it/SUER/index.jsp); tale verifica avviene a campione da parte degli uffici nel rispetto del DPR 445/2000 n. 71 nella quantità minia di 1 ogni 10 pervenuta, rispettivamente per singola tipologia di pratica;
- Verifiche ai fini degli adempimenti sul DURC come recentemente modificati dalla legge n. 78/2014; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate.

Direzione Polizia Municipale

I controlli attraverso accesso ispettivo ai locali d'impresa condotti dal Corpo di Polizia Municipale possono caratterizzarsi in:

1. accessi su richiesta di uffici del Comune o di altri enti pubblici, per la definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, SCIA e atti similari;
2. accessi su richiesta (esposto o segnalazione) di cittadini (singoli od associati) o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni amministrative o penali;
3. accessi di iniziativa nell'ambito dell'attività istituzionale finalizzata a: tutela dei cittadini e dei consumatori, nonché per esigenze di tutela degli interessi pubblici.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, assicurando al contempo semplificazione, efficienza ed efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, sono adottati i seguenti criteri e modalità cui attenersi nella programmazione e nell'esecuzione dei controlli sotto forma di accesso alle imprese:

- gestione informatica della programmazione e del coordinamento dei controlli, con annotazione delle verifiche effettuate. Di norma il successivo accesso alle singole attività economiche avverrà trascorsi sei mesi dall'ultimo, salvo i casi indicati nelle successive esclusioni;
- pubblicazione sul sito istituzionale dei principali obblighi a carico delle imprese mediante un quadro di sintesi;

Sono escluse dai criteri di programmazione sopra citati e sono pertanto sempre consentiti i controlli in forma di accesso nei seguenti casi:

a) **controlli in luoghi esterni diversi dai locali** (intendendosi per locali le porzioni o i vani di costruzione stabilmente realizzati secondo la normativa edilizia), quali ad esempio: spazi ed aree pubbliche, plateatici, aree mercatali, chioschi di vendita, veicoli attrezzati per il commercio su area pubblica o controlli che non richiedano l'accesso ai locali d'impresa (es. controllo orari apertura) o per i quali l'accesso non comporti l'assistenza di addetti dell'impresa e l'interruzione o la sospensione dell'attività;

b) **controlli per l'accertamento di reati e per motivi di giustizia**, quali a titolo esemplificativo: reati di contraffazione, in materia commerciale, disturbo della quiete pubblica e correlati; reati collegati alle licenze di spettacolo o di somministrazione, compimento di attività delegate dall'A.G. etc ;

c) **controlli da effettuare per la tutela della salute e dell'igiene pubblica o della sicurezza nei luoghi di lavoro**, quali ad esempio quelli sulla corretta etichettatura dei prodotti alimentari, per la tutela della salute dei non fumatori, sulla somministrazione ed il consumo di alcoliche, sul rispetto dei requisiti igienici delle attività di estetista e acconciatore, per la tutela dalle fonti di inquinamento etc:

d) **controlli a tutela della pubblica incolumità ed in caso di emergenza**, ad esempio in caso di allerta/richesta dei VVFF o della protezione civile che necessitino lo sgombero di locali sede di impresa o Forze di Polizia;

e) **controlli a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica**, ad esempio quelli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931 n°773) ed in particolare per le attività soggette ad “autorizzazione di polizia” (es. pubblici esercizi, locali di spettacolo, commercio di preziosi, ecc.);

f) **controlli da effettuare per ragioni di necessità ed urgenza**, ad esempio:

- quelli in flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante;
- su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, di presunti illeciti accertabili ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81;
- per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività (es. possesso autorizzazione, concessione di suolo pubblico, ecc.);

Il presente elenco potrà essere integrato o puntualizzato rispetto alle fattispecie concrete di esclusione dalla programmazione e dal coordinamento in questione.

La programmazione dei controlli su iniziativa, condotti attraverso accesso ispettivo ai locali d'impresa, è indicata negli specifici provvedimenti adottati dalle singole Direzioni deputate ai controlli ispettivi e pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Controlli sulle imprese".

Il presente elenco è soggetto a revisione e/o implementazione periodica da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno.